



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 30/06/2020

FATTO

In data 26.05.2015 parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente i contratti di finanziamento: n. **420, per complessivi Euro 32.160,00, da rimborsare mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio in 120 rate di Euro 268,00 ciascuna; e n. ** 644 per complessivi 32.280,00 euro, da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto dello stipendio in 120 rate di 269,00 euro ciascuna;

I finanziamenti venivano estinti anticipatamente rispettivamente il 01.12.2019 e il 01.10.2019.

La parte ricorrente, proposto infruttuosamente reclamo in data 24.01.2020, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni versate, per complessivi Euro 4.642,95, oltre a interessi e spese legali.

L'intermediario ha eccepito che: in sede di conteggio estintivo ha rimborsato al ricorrente l'importo di Euro 197,14 per il contratto n. **420 ed Euro 46,55 per il contratto n. **644, a titolo di oneri non maturati; l'effettiva portata della recente sentenza della CGUE



pronunciata in data 11.09.2019 non può comportare il superamento della distinzione tra i costi legati ad attività preliminari (non ripetibili) e costi connessi alla durata del rapporto (rimborsabili); tale sentenza, tra l'altro, non può essere applicata al caso di specie che rappresenta un rapporto già "esaurito"; anche i Collegi ABF (ex multiis, Collegio di Roma, decisione n. 2055/2020) hanno stabilito che i costi subito distratti dalla banca a terzi non sono assoggettati alla riduzione del costo totale de credito disposta dall'art. 125 sexies, comma 1 nel solo caso in cui l'intermediario fornisca un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo; quanto alle *commissioni di intermediazione*, sono state versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito come da fattura allegata (cfr. ex multis, Collegio di Roma, n. 7295/2018, Collegio di Palermo n. 1854/2018 e Trib. Santa Maria Capua Vetere sent. nn. 2034 e 1009 del 2018); a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore, allega la fattura del 03.08.2015 a favore di P**s.p.a.; quanto alle *commissioni di attivazione*, non sono soggette al rimborso pro quota in quanto percepite a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 12284/2018 e Collegio di Napoli, decisione n. 2151/2019; quanto alle *commissioni di gestione*, in sede di ciascun conteggio estintivo è stata detratta la quota non maturata nella misura di Euro 197,14 ed Euro 46,65 come da criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS la cui legittimità è stata altresì confermata dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere allegata; quanto alle *spese di istruttoria*, esse fanno riferimento ad una mera e formale attività di pre-analisi e pertanto effettuata precedentemente alla concessione del fido; quanto alla richiesta di rimborso dei *diritti di estinzione* (addebitati in sede di conteggio estintivo per l'importo di Euro 159,21 ed Euro 164,11 pari all'1% del debito residuo), si tratta di un'indennità prevista in contratto e connessa al recupero dei costi derivanti dalla gestione amministrativa dell'estinzione anticipata; quanto alla richiesta di rimborso delle spese legali, l'Arbitro in numerosi precedenti ha negato il diritto alla refusione delle spese di assistenza tecnica, peraltro non necessaria nel procedimento di fronte all'ABF (cfr. ex multis Collegio di Coordinamento n. 9115/2016).

Parte resistente chiede in via principale di rigettare il ricorso tenuto conto di quanto già rimborsato; in via subordinata di circoscrivere l'importo a quello di euro 37,61 già offerto al ricorrente e dallo stesso rifiutato; in via ulteriormente subordinata di limitare l'importo ad euro 243,79 già rimborsato al cliente.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del



finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".



Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, "...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...", in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile "consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto", intendendo la "totalità" non "...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...".

Le parti, quindi, potranno "...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...".

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudice, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che "...non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale "...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...", concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...", e che "...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...". Aggiunge, infine, che "...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...".

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo



pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, le parti concordano che il prestito n. **420 che è stato estinto il 30.11.2019, decorsa la 51^a rata delle 120 originariamente previste ed il prestito n. ** 644 è stato estinto il 01.10.2019, decorsa la 50^a rata delle 120 originariamente previste.

La domanda del ricorrente ha ad oggetto, per entrambi i contratti, le voci di costo di cui alle lett. A), B), C), ed F), oltre ai costi di anticipata estinzione.

Alla luce della simmetria di contenuti, dunque, la valutazione delle clausole contrattuali è identica per entrambi i contratti.

Per quanto riguarda le spese di istruttoria (lett. A) gli orientamenti condivisi dei Collegi ABF hanno ritenuto tale clausola avente natura *up front* e quindi da restituire con il criterio della curva degli interessi.

Le commissioni di attivazione (lett. B), sulla scorta dei condivisi orientamenti dei Collegi ABF, sono ritenuti costi *up front* e quindi da restituire con il criterio della curva degli interessi.

Le commissioni di gestione (lett. C) appaiono riferite alla fase esecutiva del finanziamento e, pertanto, devono ritenersi di natura *recurring* da rimborsare, nel caso di specie, in base al piano di ammortamento. È d'altra parte lo stesso intermediario a prevederne il rimborso, secondo quanto previsto dal Piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. *supra* art. 4 di entrambi i contratti).

Deve essere ritenuto *up front* anche il costo di intermediazione (lett. F), sulla scorta dei condivisi orientamenti dei Collegi ABF, e quindi da restituire con il criterio della curva degli interessi.

Entrambi i contratti prevedono, all'art. 4, per le commissioni di anticipata estinzione un indennizzo pari all'1% del capitale residuo ed in entrambi i contratti sono pari effettivamente all'1% del capitale residuo (superiore ai 10.000 Euro): per il contratto n. **420, Euro 159,21 e per il contratto n. **644, Euro 164,11.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente, detratto quanto già rimborsato, ha diritto alla



restituzione per il contratto n.***420 alla somma di euro 1.285,87 e per il contratto n. *** 644 alla somma di euro 1.361,05, quindi complessivamente ad euro (1.285,87 + 1.361,05) 2.646,92 come meglio specificato nelle seguenti tabelle.

durata finanziamento	120	TAN	4,65%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	51	rate residue	69					
% rest. (pro rata temporis)	57,50%	% rest. (criterio finanziario)	35,39%					
A) spese di istruttoria				criterio finanziario (ammortamento)	450,00	159,24		159,24
B) commissioni di attivazione				criterio finanziario (ammortamento)	868,32	307,26		307,26
C) commissioni di gestione				come da piano di ammortamento	384,00	come da piano di ammortamento	197,14	0,00
F) costi di intermediazione				criterio finanziario (ammortamento)	2.315,52	819,37		819,37
Totale					compensazione: sì			1.285,87

durata finanziamento	120	TAN	4,65%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	50	rate residue	70					
% rest. (pro rata temporis)	58,33%	% rest. (criterio finanziario)	36,37%					
A) spese di istruttoria				criterio finanziario (ammortamento)	450,00	163,65		163,65
B) commissioni di attivazione				criterio finanziario (ammortamento)	871,56	316,96		316,96
C) commissioni di gestione				come da piano di ammortamento	120,00	come da piano di ammortamento	46,65	0,00
F) costi di intermediazione				criterio finanziario (ammortamento)	2.421,00	880,44		880,44
Totale					compensazione: sì			1.361,05

Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, in ossequio all'orientamento del Collegio di coordinamento (Decisione n. 3498/2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio - in parziale accoglimento del ricorso - dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.646,92 (duemilaseicentoquarantasei/92), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI